

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2010

del 1° marzo 2010

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 4/2010 del 29 gennaio 2010 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che adatta l'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1019/2008, del 17 ottobre 2008, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli

alimenti di origine animale e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la marchiatura d'identificazione, il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti e taluni prodotti della pesca ⁽⁶⁾.

- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1021/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda i molluschi bivalvi vivi, taluni prodotti della pesca e il personale assistente durante i controlli ufficiali nei macelli ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1022/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i valori limite di azoto basico volatile totale (ABVT) ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1023/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio concessa agli operatori del settore alimentare che importano olio di pesce destinato al consumo umano ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare un riferimento a talune norme europee ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni di certificazione per le importazioni di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 101 del 22.4.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 101 del 22.4.2010, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 277 del 18.10.2008, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 277 del 18.10.2008, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 277 del 18.10.2008, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 277 del 18.10.2008, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU L 277 del 18.10.2008, pag. 21.

⁽¹⁰⁾ GU L 278 del 21.10.2008, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31.

- (12) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/337/CE della Commissione, del 24 aprile 2008, che modifica la decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina ⁽¹²⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (14) Per quanto riguarda il capitolo I dell'allegato I, la presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 ⁽¹⁴⁾.
- (15) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 301/2008, (CE) n. 737/2008, (CE) n. 1019/2008, (CE) n. 1020/2008, (CE) n. 1021/2008, (CE) n. 1022/2008, (CE) n. 1023/2008, (CE) n. 1029/2008 e (CE) n. 1250/2008 e delle decisioni 2008/337/CE e 2008/654/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 137/2007 del 26 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*). Qualora non tutte le notifiche siano pervenute entro tale data, la presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE. La presente decisione si applica provvisoriamente dal 1° marzo 2010 fino alla sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹²⁾ GU L 115 del 29.4.2008, pag. 33.

⁽¹³⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 56.

⁽¹⁴⁾ GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Gli allegati I e II dell'accordo sono modificati come segue:

1. al punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32008 R 0301**: regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85),

— **32008 R 0737**: regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008 (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29),

— **32008 R 1029**: regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008 (GU L 278 del 21.10.2008, pag. 6).»;

2. al punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 e al punto 135 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 R 1021**: regolamento (CE) n. 1021/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 15).»;

3. al punto 132 (decisione 2006/968/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il seguente:

«, modificata da:

— **32008 D 0337**: decisione 2008/337/CE della Commissione, del 24 aprile 2008 (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 33).»;

4. dopo il punto 143 (decisione 2006/28/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il seguente punto:

«144. **32008 D 0654**: decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 56).»;

5. dopo il punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il seguente punto:

«41. **32008 R 0737**: regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008, che designa i laboratori comunitari di riferimento per le malattie dei crostacei, la rabbia e la tubercolosi bovina, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari dei laboratori comunitari di riferimento per la rabbia e la tubercolosi bovina e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29).

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

6. al punto 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il seguente:

«, modificato da:

— **32008 R 1019**: regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 7).»;

7. al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 R 1020**: regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 8).»;

8. al punto 53 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:

«← **32008 R 1022**: regolamento (CE) n. 1022/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 18),

— **32008 R 1250**: regolamento (CE) n. 1250/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008 (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 31).»;

9. al punto 55 [regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione] della parte 6.2 del capitolo I dell'allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:

«← **32008 R 1020**: regolamento (CE) n. 1020/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 8),

— **32008 R 1023**: regolamento (CE) n. 1023/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 21).»;

10. al punto 31 j [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I vengono aggiunti i seguenti trattini:

«← **32008 R 0301**: regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85),

— **32008 R 1029**: regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008 (GU L 278 del 21.10.2008, pag. 6).»;

11. dopo il punto 31o [regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I viene aggiunto il seguente punto:

«31p. **32008 D 0654**: decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 56).»;

12. al punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II viene aggiunto il seguente:

«, modificato da:

— **32008 R 1019**: regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 (GU L 277 del 18.10.2008, pag. 7).»;

13. al punto 54zzzi [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II vengono aggiunti i seguenti trattini:

«← **32008 R 0301**: regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 85),

— **32008 R 1029**: regolamento (CE) n. 1029/2008 della Commissione, del 20 ottobre 2008 (GU L 278 del 21.10.2008, pag. 6).»;

14. dopo il punto 54zzzzd (direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II viene aggiunto il seguente punto:

«54zzzze. **32008 D 0654**: decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 56).»